

BOZZA DI CONVENZIONE

Premesso che:

- la Comunità Valsugana e Tesino intende affidare all'Università di Trento, Dipartimento di Economia, un incarico per la predisposizione degli studi e analisi atti alla costruzione del Documento Preliminare di indirizzo al Piano Territoriale della Comunità della Valsugana e Tesino;
- una parte dei dati è di immediata reperibilità (ad esempio popolazione, struttura demografica, servizi, spese degli enti locali, turismo); per una parte invece delle aree di indagine, le informazioni statistiche-economiche sono ormai invecchiate e non in grado di rappresentare la realtà odierna della Comunità (ad esempio pendolarismo, mobilità, strutture produttive).

Si conviene e si stipula quanto segue

Art 1.

La Comunità Valsugana e Tesino affida all'Università di Trento, Dipartimento di Economia, l'incarico per la predisposizione degli studi e analisi atti alla costruzione del Documento Preliminare di indirizzo al Piano Territoriale della Comunità della Valsugana e Tesino.

Date le premesse di cui sopra si stabilisce che la prestazione riguarderà le seguenti macro-aree:

- famiglia,
- territorio,
- agricoltura,
- attività produttive e turismo,
- trasporti e mobilità,
- servizi pubblici.

La prestazione si svolgerà in due stadi.

Un primo stadio, entro 3-4 mesi, prevedrà:

- la consegna per alcune macro-aree di elaborati strutturati, basati su dati già disponibili;
- la predisposizione di una serie di considerazioni generali di ordine qualitativo per i settori privi di dati.

Un secondo stadio riguarderà l'analisi dei settori/macro-aree attualmente privi di dati, e si baserà sulle fonti statistiche del Censimento 2011. Tale stadio potrà essere completato entro 4-6 mesi, tempo entro il quale prevedibilmente i primi risultati delle elaborazioni del Censimento 2011 potranno essere disponibili.

L'output di tale percorso sarà rappresentato da una serie di rapporti che siano in grado di fornire le linee generali per lo sviluppo del territorio in termini di sostenibilità ambientale, con una prospettiva multisetoriale, focalizzati sulle problematiche di rilevanza urbanistica e di governance territoriale, tenendo conto delle competenze della Comunità di Valle e dei Comuni.

Saranno inoltre analizzate le possibilità di sviluppo di progetti nel settore ambientale e le problematiche specifiche legate a situazioni esistenti.

Sono previsti inoltre:

- supporto all'Amministrazione della Comunità per il progressivo coinvolgimento di tutte le componenti della comunità (politiche, economiche, sociali), favorendo la partecipazione attiva alla costruzione ed alla successiva

implementazione del Piano Territoriale della Comunità (PTC), anche attraverso la realizzazione di incontri pubblici aperti a tutti i cittadini, in presenza di rappresentanti dell'Università coinvolti nel team di progetto;

- supporto all'identificazione ad alla formulazione delle strategie da inserire nel Documento Preliminare, sulla base del quale la Comunità redigerà il PTC;
- supporto per la divulgazione del Documento Preliminare al Piano di Sviluppo della Comunità a livello di Comunità e tra gli attori locali dello sviluppo.

Il gruppo di lavoro del Dipartimento di Economia si riserva la responsabilità metodologica sull'impostazione e realizzazione del lavoro di ricerca e sulla successiva stesura degli atti per il Documento Preliminare al Piano di Sviluppo della Comunità, che avverrà in ogni caso secondo logiche partecipative ed in costante collegamento con i committenti rappresentati dall'Ufficio Pianificazione Territoriale incardinato nel servizio tecnico della Comunità. Il Dipartimento di Economia si impegna ad interagire con i Rappresentanti della Comunità della Valsugana e Tesino per l'indicazione delle linee strategiche del PTC e al successivo supporto alla diffusione e condivisione con gli stakeholder.

La responsabilità scientifica dell'esecuzione dell'incarico è affidata al prof. Gianfranco Cerea. Nell'esecuzione delle attività, la responsabilità del Dipartimento di Economia è limitata ai casi di dolo ovvero di colpa grave.

Art. 2

Il rapporto di collaborazione sarà regolato da un Contratto sottoscritto con il Dipartimento di Economia dell'Università di Trento.

Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere concluse entro.....,

Art. 3

Il costo della analisi così come descritta ammonta a 44.000€ + IVA. L'importo sarà pagato in tre rate: la prima, pari al 30% alla stipula del contratto, quale anticipazione delle spese relative al progetto, la seconda, pari al 30%, alla consegna del Documento preliminare (.....2012) e la terza parte pari al 40% alla consegna del rapporto finale alla conclusione del lavoro (.....2013). I pagamenti suddetti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture sul conto corrente di tesoreria numero C/C 000100807242 IBAN IT37 L020 0801 8200 0010 0807 242 presso la Banca UNICREDIT Banca SPA- sede di Trento via Galilei 1, 38122 Trento, con precisazione della causale di versamento.

Art. 4

I diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività sopra indicate saranno di proprietà della Comunità della Valsugana e Tesino. Il committente potrà utilizzare il nome ed il logo dell'Università durante lo svolgimento dell'attività, anche per la diffusione dei risultati parziali o ad attività conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno all'immagine dell'Ateneo, che si riserva ogni e qualsiasi forma di tutela. Il corrispettivo di cui all'Art. 3 della presente convenzione include l'utilizzo del nome e del logo dell'Ateneo.

Art. 5

In caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della consulenza che non siano, ai sensi del precedente art. 4, sottoposti a riservatezza/segretezza, la Comunità si impegna a citare espressamente l'Università di Trento. L'Università potrà

comunque rifarsi all'attività per trarne argomento di tesi e di pubblicazioni scientifiche, con modalità da concordarsi fra le parti.

Art. 6

Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione e ogni altra informazione che la Comunità possa aver fornito all'Università con riferimento all'oggetto del presente contratto rimane di proprietà della Comunità.

L'Università si impegna a restituire alla Comunità qualsiasi documento, specifica, disegno e campione per i quali sia stata fatta richiesta da parte della Comunità, anche prima della scadenza del contratto, salvo che l'utilizzo del predetto materiale sia ritenuto necessario al proseguimento della consulenza dal Responsabile del progetto.

Art. 7

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni dagli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti – sedi di espletamento delle attività – ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Art. 8

All'accordo si applica la legge dello Stato Italiano. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Trento.

Art. 9

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico della Comunità Valsugana e Tesino.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b) della Tariffa – Parte seconda, annessa al DPR 26/4/1986 N. 131. Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa. Qualsiasi modifica del presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

Art. 10

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente consentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del contratto, saranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate e denominate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

Art. 11

L'Università può liberamente utilizzare il titolo della consulenza del presente contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall'Ateneo, che potrà essere pubblicato con riferimento all'Ente, nel sito web dell'Università medesimo. L'Università può altresì inserire il nome della Comunità senza riferimenti alla consulenza effettuata, in un elenco dei committenti dell'Ateneo, che potrà essere pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Con la firma della presente convenzione il Dipartimento dichiara sotto propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di leggi e di non essere interdetto, neppure in via temporanea all'esercizio della professione.

Letto, accettato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Ing. Sandro Dandrea

PER L'UNIVERSITA'

Prof. Gianfranco Cerea